

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 16/03/2021

FATTO

In data 16.10.2015, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 29.11.2019, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo del 27.10.2020, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e delle spese. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 1.482,63, oltre interessi legali dalla data di estinzione.

L'intermediario, incorporante per fusione l'originario intermediario finanziatore dal 01.11.2020, depositava controdeduzioni e concludeva per il rigetto della domanda.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies t.u.b., l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni e delle spese non maturati a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - sexies t.u.b. costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a



maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha affermato che l'art. 125 sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Irrilevante è l'invocato precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 22 novembre 2019, n. 10489, seguito anche da opposte statuizioni del medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di Napoli, G.U. Tedesco, 10.03.2020, n. 2391; Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 7 febbraio 2020, n. 1340) e del Tribunale di Torino, G.U. Astuni, 21 marzo 2020, Tribunale di Mantova, 2 febbraio 2021. Giudice Arrigoni, nonché nell'ambito di procedimenti cautelari, del Tribunale di Milano, ordinanze nn. 27406 e 27398 del 3 novembre 2020, e del Tribunale di Torino, ordinanza n. 2770 del 22 settembre 2020.

Le commissioni accessorie di euro 1.886,40 sono dovute «per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è direttamente rivolto il cedente per i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto; ii) concorrere all'attività istruttoria del contratto; iii) assistere il cedente sino all'erogazione del finanziamento. Le commissioni accessorie riguardano quindi lo svolgimento di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, per loro stessa natura, in caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al cedente perché sono maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendente dall'estinzione del finanziamento». Le spese fisse contrattuali di euro 550,00 sono «inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da ... per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezione la cessione pro solvendo del quinto della retribuzione, pensione, anche con riguardo alla notifica del contratto».

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 788,45 per le commissioni accessorie e euro 229,88 per le spese fisse.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro (229,88 + 788,45 =) 1.018,33, arrotondati a euro 1.018,00 oltre interessi dalla data del reclamo.
Il carattere seriale della controversia impedisce l'accoglimento della domanda relativa alle spese di assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.018,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO